

**CONTRATTO DI APPALTO - SERVIZIO DI GESTIONE, DISTRIBUZIONE E FORNITURA GAS MEDICINALI AIC, GAS MEDICINALI FU, GAS DM E GAS TECNICI E DI LABORATORIO, NONCHÉ MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO, PRODUZIONE ON-SITE E DI DISTRIBUZIONE, PRESSO I PRESIDII OSPEDALIERI E SANITARI DELLA ASL DI RIETI - CIG: B459F4AFF3**

**TRA**

L'Azienda Sanitaria Locale Rieti, C.F. e P.IVA n° 00821180577, con sede in RIETI Via del Terminillo n. 42 – CAP 02100 – nella persona del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Elisabetta Nigi, giusta delega del Direttore Generale, Dott. Mauro Maccari – prot. n. 30704 del 16.04.2025, per la stipula del presente contratto (in seguito, “*Stazione Appaltante*”);

**E**

La società AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.a. – C.F.: 01738810975 e P.IVA: 12906300152 – con sede legale in via Bisceglie 66, 20152 Milano, rappresentato da Ludovic Henri Paul Roland Lefevre, [REDACTED], in qualità di Amministratore Delegato e Legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede societaria, che agisce quale operatore economico mandatario del raggruppamento temporaneo AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.a. / TECNOIMPIANTI S.r.l., , costituito, ai sensi degli articoli 65 e 68 del D.lgs. n. 36 del 2023, con atto a rogito del notaio dott. Pasquale Farinaro registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 4 il 30/04/2025 al n. 14034 serie 1T (in seguito nel presente atto denominato semplicemente “*Appaltatore*” oppure “*Affidatario*”);

**PREMESSO CHE**

- con provvedimento a contrarre n. 965/C.S./2024 del 08.10.2024 successivamente rettificato con atto deliberativo n. 1073/C.S./2024 del 19.11.2024 questa Azienda Sanitaria ha indetto la “Procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 36/2023, con inversione procedimentale, per l’affidamento del servizio di gestione, distribuzione e fornitura gas medicinali AIC, gas medicinali FU, gas DM e gas tecnici e di laboratorio, nonché manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di stoccaggio, produzione on-site e di distribuzione, presso i Presidi ospedalieri e sanitari della Asl di Rieti” – CIG: B459F4AFF3;
- in seguito all’espletamento della relativa procedura di gara il R.T.I. AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.a. / TECNOIMPIANTI S.r.l. è risultato primo graduato di talché con provvedimento n. 338/C.S./2025 del 26.03.2025 è stata dichiarata l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 17, comma 5, del D. Lgs. n. 36 del 2023 dell’appalto in oggetto per l’importo complessivo di € 2.540.910,00 IVA esclusa;
- l’impresa conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento, non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui agli artt. da 94 a 98 del D. Lgs. n. 36 del 2023;
- l’impresa ha costituito la garanzia definitiva ex art. 117 del Codice n. 0947000000113548 del 24.04.2025 per un importo di € 361.134,45 sotto forma di Atto di Fideiussione rilasciato dalla Banca Nazionale del Lavoro Spa, Apac Trade Finance e Garanzie – nonché le polizze assicurative RCT/RCO n. IT00023444LI del 28/06/2024 e n. 108272278 del 11/11/2024;
- il presente contratto viene stipulato in assenza della informazione antimafia, in quanto il termine di cui all’articolo 92 del D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all’articolo 67 e all’articolo 84, comma 4 del decreto legislativo citato, l’Azienda Sanitaria

recederà per giusta causa dal contratto;

- in data 27.03.2025 con nota Reg. di sistema PI063866-25 è stata inviata l'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione ed è dunque spirato il termine dilatorio di cui all'articolo 18, comma 3, del D. Lgs. n. 36 del 2023.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

### **Articolo 1 – Premesse**

Le premesse formano a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### **Articolo 2 – Oggetto del contratto**

L'Amministrazione Contraente concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per il servizio di gestione, distribuzione e fornitura gas medicinali AIC, gas medicinali fu, gas dm e gas tecnici e di laboratorio, nonché manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di stoccaggio, produzione on-site e di distribuzione, presso i presidi ospedalieri e sanitari della ASL di Rieti.

L'Appaltatore si impegna all'esecuzione delle attività dedotte in appalto alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la piena responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento delle relative prestazioni.

Le modalità di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi alle indicazioni, ai criteri ed alle procedure impartite dal RUP e/o dal DEC e/o dal Direttore dei Lavori e/o dal CSE, ognuno per quanto di propria competenza.

Resta a carico dell'Appaltatore ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno ed indipendente dagli uffici e servizi della Stazione Appaltante. L'Appaltatore è altresì obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dalla Stazione Appaltante, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le prestazioni dedotte nei Capitolati Tecnici e, più in generale, nell'intero Progetto posto a base di gara.

L'Appaltatore non può per nessuna ragione interrompere o non eseguire, in tutto o in parte, le forniture, i servizi ed i lavori oggetto del presente contratto, fatte salve le ipotesi eccezionalmente previste negli atti di gara.

L'Appaltatore è parimenti tenuto ad eseguire qualsiasi altra prestazione, anche se non specificatamente compresa nel Progetto ma inerente alle prestazioni ordinate per l'esecuzione a regola d'arte del contratto, nel rispetto della normativa nazionale ed europea applicabile.

### **Articolo 3 – Disposizioni regolatrici del contratto**

L'appalto viene concesso dalla Stazione Appaltante ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:

- bando di gara;

- disciplinare di gara;
- offerta tecnica.
- offerta economica;
- verbali della procedura di gara;
- *Patto di Integrità*

Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

#### **Articolo 4 – Ammontare dell'appalto – termini di pagamento – modifica del contratto in fase di esecuzione**

Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza e dei costi della manodopera, è fissato in un importo complessivo presunto di € 2.540.910,00 oltre IVA nella misura di legge, comprensivo degli oneri per la sicurezza da interferenze pari ad € 465,00 di cui:

- € 1.088.181,00 per la fornitura di ossigeno e degli altri gas medicali con e senza AIC previsti dal capitolato da retribuire sulla base degli ordinativi effettivamente emessi;
- € 296.664,00 per Servizi direttamente connessi alla fornitura del singolo AIC da retribuire sulla base degli ordinativi effettivamente emessi;
- € 795.600,00 per Servizi ospedalieri collegati alla manutenzione degli impianti da retribuire a canone mensile;
- € 60.000,00 per la fornitura di Materiali accessori dispositivi medici da retribuire sulla base degli ordinativi effettivamente emessi;
- € 300.000,00 per lavori di Manutenzione Straordinaria da retribuire sulla base degli ordinativi effettivamente emessi

L'Azienda Sanitaria si riserva di modificare il contratto d'appalto senza una nuova procedura di affidamento nei casi dettagliatamente indicati nell'art. 3.3 del Disciplinare di gara.

#### **Articolo 5 – Durata**

La durata del Contratto è di 36 mesi con decorrenza dalla data del verbale di consegna del servizio, redatto in contraddittorio tra l'Aggiudicatario e l'Azienda.

È prevista un'opzione di rinnovo del Contratto per una durata massima pari a 2 anni (24 mesi) ed un'opzione di proroga per una durata massima pari a 9 mesi nei termini ed alle condizioni previste dall'art. 3.3 del Disciplinare di gara.

#### **Articolo 6 – Obblighi dell'affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti**

L'Affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'Affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,

fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 11 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 119 comma 7 del medesimo D.lgs. 36/2023.

### **Articolo 7 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti**

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 119, co.1, secondo periodo, del D. Lgs. 36/2023.

### **Articolo 8 - Subappalto**

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'affidatario deve eseguire direttamente le seguenti prestazioni: Fornitura dei Gas medicinali e la manutenzione programmata e correttiva sugli impianti centralizzati. Ciò in ragione in ragione delle particolari caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto nonché dell'esigenza di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro.

Le restanti prestazioni ed attività accessorie possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto al fine di limitare le interferenze con le attività sanitarie – ex art. 119, comma 17, del D.lgs. 36/2023

In relazione alla dichiarazione presentata dall'appaltatore circa le prestazioni da subappaltare, di seguito indicate: Impianto per la somministrazione di ossigeno / Lavori di preparazione del cantiere edile / Servizi di trasporto terrestre / Servizi di laboratorio / Programmazione di software e servizi di consulenza / Servizi per rifiuti radioattivi, tossici, medicali e pericolosi, la stazione appaltante autorizzerà il subappalto sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 119 del D.lgs. 36/2023 nonché di quanto prescritto nella documentazione di gara.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 12, del D.lgs. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi *standard* qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall'appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.

### **Articolo 9 – Revisione prezzi**

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023 si procederà alla revisione dei prezzi sussistendone i requisiti fissati dalla normativa di settore.

Come previsto all'art. 3.2 del Disciplinare di gara, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio e/o beni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati (F.O.I.) al netto dei tabacchi pubblicato dall'Istat.

### **Articolo 10 – Responsabilità verso terzi**

L’Affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose della Stazione Appaltante, quanto a terzi, nel corso dell’esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne la stazione appaltante da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

### **Articolo 11 – Domicilio dell’affidatario**

Agli effetti del presente contratto l’affidatario ha indicato che il proprio domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05 è il seguente: [alss@legalmail.it](mailto:alss@legalmail.it)

L’Affidatario dichiara che il Sig. Gabriele Paterna, [REDACTED] e domiciliato presso la sede societaria in qualità di procuratore, rappresenterà l’impresa nell’esecuzione del contratto.

### **Articolo 12 – Ulteriori obblighi dell’affidatario**

L’Affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all’Azienda Sanitaria ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

L’Affidatario si assume, inoltre, l’onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell’articolo 96, comma 12, D. Lgs. 36/2023.

### **Articolo 13 – Normativa e disposizioni di riferimento**

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Progetto, nel Capitolato Tecnico, nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 36/2023 e nei suoi Allegati, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

### **Articolo 14 – Trattamento dei dati personali**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

- titolare del trattamento è l’ASL di Rieti.
- Responsabile del trattamento è l’Avv. Franco Angelo Ferraro – Tel.: 0746279619 - 0746279690 e-mail: [dpo@asl.rieti.it](mailto:dpo@asl.rieti.it) – PEC: [dpo.asl.rieti@pec.it](mailto:dpo.asl.rieti@pec.it);

### **Articolo 15 – Liquidazione e Pagamenti**

L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, accetta espressamente di aderire alla disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali di cui al regolamento approvato con DCA n. U00032 del 30/01/2017 che si intende integralmente richiamato.

La liquidazione è subordinata alla regolarità del DURC (documento unico di regolarità contributiva).

La liquidazione e successivo pagamento dell'importo contrattuale, così come determinato al precedente art. 4, avverrà a seguito dell'emissione della relativa fattura elettronica.

In attuazione del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) del 07.12.2018 e ss.mm.ii., a partire dal 01.01.2021 per gli enti del SSN è obbligatorio procedere alle ordinazioni elettroniche relative ai servizi sanitari e non sanitari tramite piattaforma NSO secondo le modalità di cui "Regole tecniche ministeriali V.4.12".

Ciascuna fattura emessa dovrà contenere il riferimento all'ordine NSO ed al CIG (Codice Identificativo Gara); dovrà essere intestata all'Amministrazione contraente, all'indirizzo a ciò deputato e nei termini previsti. La mancata indicazione delle suddette informazioni è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture e dell'inesigibilità dei relativi crediti.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

L'ASL, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all'appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione delle attività previste in appalto, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.).

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'appaltatore potrà sospendere le attività previste in appalto e, comunque, qualora l'operatore economico si rendesse inadempiente a tale obbligo è prevista la risoluzione del contratto.

#### **Articolo 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 L. n. 136/2010**

Con la sottoscrizione del presente contratto l'Affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'articolo 90 del D.lgs. 36/2023 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che i conti correnti dedicati sono i seguenti:

**Intestatario: Air Liquide Sanità Service S.p.A.;**

Banca: Banca Nazionale del Lavoro;

IBAN: [REDACTED];

**Intestatario: Tecnoimpianti S.r.l.;**

Banca: BANCO BPM;

IBAN: [REDACTED];

Le imprese raggruppate hanno fornito apposita dichiarazione, acquisita agli atti, circa i soggetti (persone fisiche), delegati ad operare sui sopraindicati conti correnti dedicati.

Questi c/c devono essere indicati sulla fattura e possono essere cambiati, sostituiti o integrati soltanto in caso di forza maggiore.

Le fatture devono essere corredate con il codice CIG ed inoltrate in forma elettronica.

L’Affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all’Azienda Sanitaria nonché alle competenti Autorità delle notizie dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

### **Articolo 17 – Dichiarazione anti-pantouflage**

L’Affidatario con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti della Stazione Appaltante il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell’Affidatario stesso per conto della Stazione Appaltante.

### **Articolo 18 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali**

Sono a carico dell’Affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell’Azienda Sanitaria.

### **Articolo 19 – Penali e Risoluzione del contratto**

L’Azienda, nella figura del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, procederà all’accertamento delle prestazioni rese rispetto alle prestazioni contrattuali ed a segnalare eventuali disservizi riscontrati al RUP. Le deficienze e manchevolezze riscontrate saranno contestate, di regola, in contraddittorio e verbalizzate, ma saranno in ogni caso valide ed incontestabili, anche se effettuate dai soli rappresentanti dell’Azienda. In tal caso, però, saranno comunicate all’operatore economico aggiudicatario via PEC entro tre giorni lavorativi, con invito a provvedere tempestivamente. L’appaltatore, sempre via PEC, potrà inviare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 giorni dalla formale contestazione dell’Azienda. Il RUP, quindi, valutate le ragioni addette, potrà procedere o meno all’applicazione della penale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le inadempienze che potranno ascrivere all’appaltatore, oltre quelle previste dal Codice Civile, possono consistere:

- ritardo nell’avvio del servizio e presa in consegna degli impianti per il quale verrà applicata una penale pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
- nell’interruzione non autorizzata del servizio, anche parziale, per la quale verrà applicata un penale pari ad € 100,00 per ogni giorno di interruzione non autorizzato;
- Nel caso di ritardo per la consegna della fornitura sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardo, una penale pari al 5% (cinqueper cento) del corrispettivo della fornitura oggetto del ritardo, al netto dell’IVA;

- Nel caso di consegna dei prodotti di qualità difforme da quella commissionata con relativa richiesta di sostituzione, sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito dall'Azienda nella figura del DEC per la sostituzione dei prodotti, una penale pari al 5% (cinqueper cento) del corrispettivo della fornitura oggetto di contestazione. In attesa dell'adempimento da parte dell'appaltatore, la ASL di Rieti ha facoltà di acquisire i prodotti occorrenti immediatamente sul libero mercato, senza obbligo di darne comunicazione e per un prezzo anche superiore a quello pattuito. Saranno a carico dell'Aggiudicatario, oltre alla penale, nella percentuale indicata nei precedenti commi, da calcolarsi, così come nei casi di inadempimento parziale, sul corrispettivo relativo alla quota parte di fornitura ancora da eseguire e fino all'esatto adempimento della stessa, le maggiori spese sostenute.
- nell'inosservanza da parte del personale dell'appaltatore delle disposizioni operative chieste dal DEC, compresi atteggiamenti poco decorosi ed irrispettosi verso il personale dell'Azienda e verso terzi, mancanza del tesserino di riconoscimento e delle dotazioni di servizio, per le quali verranno addebitati € 50,00 per ogni inosservanza riscontrata.

A seguito dell'avvenuta applicazione di n. 5 penali di cui ai punti precedenti, l'Azienda si riserva di procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c., con contestuale riscossione della cauzione e l'esecuzione del servizio in danno dell'impresa inadempiente, salvo il diritto al risarcimento di ulteriori e maggiori danni derivanti dall'inadempimento.

Per la risoluzione del contratto trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 122 del D. Lgs. 36/2023 ed all'art. 10 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria all'Affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora l'Affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010.

Il contratto potrà essere risolto con l'applicazione dell'articolo 1456 del Codice Civile negli altri casi esplicitamente previsti dal presente contratto o dal Capitolato Tecnico.

### **Articolo 20 - Recesso dal contratto**

L'Azienda Sanitaria può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 123 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante PEC (posta elettronica certificata), che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

L'Azienda Sanitaria si riserva sin d'ora, per ragioni legate alla perdita, revoca o sospensione delle autorizzazioni necessarie alla esecuzione dell'appalto, alle esigenze di operatività, di riconfigurazione ovvero di rimodulazione dell'intervento, la facoltà di esercitare il diritto di recesso dal contratto, previo pagamento delle prestazioni contrattuali già eseguite, escluso il riconoscimento di ulteriori somme a qualsiasi titolo in favore dell'Affidatario.

L'Azienda Sanitaria recederà inoltre dal presente contratto, stipulato in assenza dell'informazione antimafia, qualora venga successivamente accertata la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011, come previsto dall'art. 88, comma 4-bis e dall'art. 92, comma 2, primo periodo dello stesso decreto ovvero, in caso di informativa liberatoria provvisoria, come stabilito dall'art. 3, comma

4, del D.L. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020.

### **Articolo 21 – Controversie e foro competente**

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 210 e 212 del D.lgs. 36/2023, tutte le controversie tra l'Azienda Sanitaria e l'Affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Rieti.

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui agli articoli 213 e 214 del D.lgs. 36/2023.

### **Articolo 22 – Allegati al contratto**

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso la stazione appaltante:

- bando e disciplinare di gara;
- verbali della procedura di gara;
- provvedimento di aggiudicazione;
- offerta tecnica;
- offerta economica;
- Cauzione definitiva n. 0947000000113548 del 24.04.2025 emessa dalla Banca Nazionale del Lavoro Spa – Apac Trade Finance e Garanzie;
- Polizza assicurativa n. n. IT00023444LI del 28/06/2024 emessa da XL Insurance Company SE;
- Polizza assicurativa n. n. 108272278 del 11/11/2024 emessa da Groupama Assicurazioni S.p.A.;
- Atto costitutivo RTI - Repertorio n. 44355 Raccolta n. 25955 - registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 4 il 30/04/2025 al n. 14034 serie 1T;

Per la A.S.L. Rieti

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Elisabetta Nigi

*(sottoscritto con firma digitale)*

Per l'affidatario

Il Legale Rappresentante

Ludovic Henri Paul Roland Lefevre

*(sottoscritto con firma digitale)*